
XI LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Roberto Arboscello

Luca Garibaldi

Enrico Ioculano

Davide Natale

Armando Sanna

Proposta di legge recante: "Misure regionali a sostegno del caregiver familiare"

Relazione

Si stima che in Europa l'80 per cento delle attività di cura venga effettuata in modo informale da familiari o amici non retribuiti, cento milioni di caregivers, di cui due terzi donne, con un valore economico delle attività compreso tra il 50 e il 90 per cento dei costi totali dell'assistenza a lungo termine. Sulla base di questi numeri è del tutto evidente che i caregivers offrono un importante contributo ai welfare nazionali rendendoli sostenibili, soprattutto in previsione del consistente aumento della popolazione anziana a cui si assisterà nei prossimi decenni.

Tutti gli Stati membri dovranno affrontare le stesse sfide in termini di assistenza a lungo termine e, per evitare il collasso del sistema di sicurezza sociale, dovranno ripensare le strategie, rimodulare e implementare le risorse e, tra gli altri interventi, valorizzare il ruolo del caregiver, tenendo conto che nella persona che si prende cura di un familiare per lunghi periodi possono insorgere problemi di salute dovuti alla stanchezza fisica e mentale o problemi economici per la difficoltà di conciliare gli impegni lavorativi con l'assistenza al proprio congiunto.

Il Comitato Economico e Sociale Europeo in un parere del 7 ottobre 2022 ha espresso forte preoccupazione per le condizioni di vita dei cittadini che prestano assistenza a lungo termine a congiunti con disabilità, evidenziando la necessità di approfondire con studi sociologici il loro stato, rafforzare la consapevolezza su tale fenomeno e incoraggiare adeguate politiche di sostegno, anche attraverso l'istituzione di una giornata europea dedicata alla figura del caregiver familiare. Il CESE ha rilevato inoltre l'opportunità di valorizzare il ruolo dei caregivers nell'ambito dei servizi per la collettività prevedendo misure a garanzia della loro salute come i servizi di sollievo, aiuti pecuniari per contrastare il rischio di impoverimento derivante dalla riduzione o dall'abbandono dell'attività lavorativa ovvero forme di sostegno alle parti datoriali affinché garantiscano flessibilità lavorativa e prestazioni sociali aziendali ulteriori rispetto a quelle già riconosciute dalla legge. Nel parere si auspicano infine azioni per contrastare il persistente fenomeno della disparità di genere nell'attività di cura e si richiamano gli Stati membri ad incentivare un'ampia offerta di servizi di assistenza a lungo termine di elevata qualità per favorire l'autonomia delle persone con disabilità dal nucleo familiare.

A settembre del 2022 la Commissione Europea ha presentato la "European Care Strategy for Caregivers and Care Receivers" per accrescere negli Stati membri la diffusione di cure di maggiore qualità e promuovere la valorizzazione di coloro che assistono soggetti in condizioni di necessità. La Commissione Europea ha richiamato l'attenzione degli Stati sui dati demografici forniti da Eurostat che registrano, a fronte di tassi di natalità costantemente bassi, un numero crescente di persone con 65 o più anni di età, pari al 1° gennaio 2019 al 20,3 per cento degli abitanti, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente e di 2,9 rispetto al decennio precedente. Per affrontare un contesto demografico e sociale che nel futuro presenterà sempre maggiori criticità la Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare opportune strategie per la non autosufficienza come il sostegno attraverso formazione, consulenza e aiuto psicologico e finanziario ai caregivers familiari, la progressiva digitalizzazione del settore nonché la maggiore accessibilità economica all'assistenza professionale unitamente all'incremento e al miglioramento della qualità della stessa.

La Commissione chiede agli Stati di programmare lo stanziamento di adeguati finanziamenti per l'assistenza a lungo termine e ripensare la gestione della non autosufficienza, a partire dalla

formazione e dalla professionalizzazione degli operatori del settore, prefigurando la definizione di nuovi modelli in cui, pur tenendo conto dell'irrinunciabile ruolo dei congiunti, si riduca lo spazio della gestione familistica della cura. Sotto questa prospettiva la raccomandazione della Commissione rappresenta per il nostro Paese una sfida importante sia da un punto di vista economico, per le risorse che richiede, sia da un punto di vista di impostazione del problema, dal momento che negli anni, anzichè riconoscere il valore di mercato della professionalità nel settore della cura, si è scelto di implementare le misure di sostegno ai caregivers familiari su cui lo Stato ha riversato gli oneri che non riesce a gestire.

A tale proposito la Commissione Europea con una raccomandazione all'Italia nel 2018 ha posto in relazione i bassi livelli di partecipazione femminile al mercato del lavoro con la scarsità di servizi accessibili di cura formale per figli e anziani e ha condannato l'assenza di una strategia per conciliare lavoro e vita privata sollecitando il nostro Paese a riconoscere al caregiver familiare la possibilità di liberarsi dall'eccessivo carico del lavoro di cura per raggiungere un giusto equilibrio fra la vita privata e il lavoro retribuito.

Secondo le indagini Istat in Italia le persone che si prendono cura di un genitore malato o di un altro familiare sono circa 7,3 milioni, di cui 2 milioni con impegni di assistenza pesanti, e oltre il 60 per cento sono rappresentate da donne con altri ruoli familiari da sostenere. In molti casi la scelta di accudire la persona in stato di bisogno è obbligata dal fatto che l'economia familiare non permette di pagare la retta di una struttura o lo stipendio di un caregiver professionale.

In Italia la legge 104/92 sulla disabilità garantisce permessi di lavoro e assegni di accompagnamento ma la figura del caregiver familiare è stata definita per la prima volta solo da pochi anni con la legge di Bilancio 2018 e, anche se è stato istituito un Fondo per sostenere il caregiver nell'attività di assistenza, manca ancora una normativa che riconosca tutele previdenziali, professionali, assicurative e fiscali di cui invece si sente la necessità, così come manca la percezione che il caregiver rappresenta una risorsa del sistema di assistenza ma è anche una persona che deve poter conciliare la sua vita con l'impegno assunto verso il proprio caro non autosufficiente.

Ad oggi lo status, le agevolazioni e i requisiti riconosciuti a questa figura derivano da norme che stabiliscono dei benefici a favore delle persone disabili o invalide assistite e, anche se con l'istituzione del Fondo nazionale le Regioni potranno realizzare, nei limiti delle risorse trasferite, interventi di sollievo a favore dei caregivers che devono gestire le situazioni più gravi e complesse, permane per molti, in particolare per le donne, da sempre più impegnate in questa attività di cura, il rischio di precipitare in una situazione di esclusione sociale e lavorativa.

Il caregiver familiare affronta situazioni che tendono a inasprirsi con la crescita delle necessità del congiunto e con la mancanza o l'insufficiente offerta di supporti o servizi privati o pubblici. Nelle situazioni più impegnative la persona che presta assistenza può cadere in uno stato di sofferenza e disagio, con affaticamento fisico e psicologico, soffrire per la mancanza di riposo e per il sovraccarico di responsabilità, per le difficoltà economiche o per trovarsi costretto a ridurre il lavoro retribuito o addirittura a rinunciare per prestare assistenza.

Il PNRR costituisce una occasione straordinaria per realizzare una maggiore distribuzione dei compiti di cura tra famiglie, Stato e società civile. In attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata in Italia nel 2009) e della strategia della Commissione Europea sulle persone con disabilità 2021-2030, la Missione 5 "Inclusione e coesione" prevede infatti la realizzazione di una riforma della normativa che privilegi la

deistituzionalizzazione e la promozione dell'autonomia delle persone con disabilità secondo quanto definito dai singoli progetti individuali per garantire inclusione sociale e qualità della vita.

Mentre sono state depositate in Parlamento alcune proposte di legge per riconoscere e valorizzare il ruolo del caregiver familiare, diverse Regioni, prima fra tutte l'Emilia-Romagna, in virtù della loro competenza esclusiva in materia di servizi sociali e concorrente in materia di tutela della salute, si sono mosse per riconoscere formalmente il ruolo del caregiver familiare, introducendo misure di sostegno per superare le problematiche quotidiane attraverso un rapporto più strutturato con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e l'associazionismo. Le norme regionali approvate considerano i caregivers familiari come risorse del sistema di welfare locale e prevedono il loro coinvolgimento nell'elaborazione e gestione del Piano di Assistenza Individuali, tenendo conto anche dei loro bisogni.

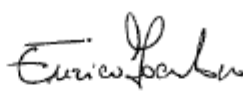
Il Piano Sociale Integrato, ad oggi in discussione in Regione Liguria, individua fra le azioni prioritarie per "La non autosufficienza" anche il supporto ai caregivers familiari, riconoscendo loro il ruolo primario di cura e connessione con la rete dei servizi socio-sanitari di riferimento. Nel triennio di vigenza del Piano si annuncia inoltre che verranno promossi e attivati programmi e percorsi integrati per contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane e dei caregivers nonché realizzati progetti per garantire ai caregivers familiari formule di sostegno sia di tipo economico che sociale e psicologico e spazi di autonomia. Pur tenendo conto delle dichiarazioni di intenti contenute nel Piano di prossima approvazione, riteniamo che la figura del caregiver familiare sarebbe meglio valorizzata e tutelata attraverso una specifica legge che, non solo disciplini misure e azioni specifiche a favore di questa figura, ma garantisca risorse dedicate per realizzarle, non essendo sufficienti a tale scopo le quote del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare il cui decreto di riparto per l'anno 2023 è stato pubblicato nel gennaio u.s. in Gazzetta Ufficiale.



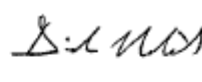
Roberto Arboscello



Luca Garibaldi



Enrico Ioculano



Davide Natale



Armando Sanna

Relazione articolata

L'articolo 1 individua le finalità e i principi su cui si basa la presente proposta di legge e cioè l'introduzione di azioni e misure per valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare riconoscendo il valore economico e sociale dell'attività di cura non professionale di coloro che prestano assistenza ai propri cari sofferenti per decadimenti cognitivi, affezioni oncologiche, patologie croniche o degenerative o ogni altra forma di disabilità. La proposta di legge intende in particolare favorire la conciliazione fra il lavoro di cura con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa del caregiver familiare evitando, grazie al supporto fornito, che si verifichino ripercussioni negative sulla salute fisica e mentale e sulla vita lavorativa e sociale degli stessi.

L'articolo 2 riporta la definizione di caregiver familiare come introdotta dalla legge 205/'17 e afferma il principio secondo cui il caregiver deve essere coinvolto nel percorso di definizione del PAI che a sua volta deve contenere misure dedicate ai bisogni e ai rischi di salute del caregiver stesso. **L'articolo 3** prevede la realizzazione di un'indagine da parte della Regione sui rischi di salute del caregiver per orientare possibili interventi sanitari di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a suo favore.

L'articolo 4 prevede la realizzazione di un portale regionale in cui il caregiver familiare possa trovare informazioni ma anche partecipare a corsi di formazione a distanza ovvero registrarsi e ottenere una card che ne attesti la qualifica. **L'articolo 5** individua gli interventi a favore del caregiver familiare che possono essere messi in atto da Regione, Comuni e Aziende sanitarie come ad esempio il sostegno economico per l'adattamento domestico o la fornitura di ausili per prevenire il rischio di sovraccarico, la promozione di accordi con associazioni datoriali, attività di informazione, orientamento, affiancamento nell'accesso ai servizi a fini assistenziali, ovvero corsi di formazione e addestramento per il corretto svolgimento delle cure.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un elenco di caregiver professionali in cui, previa verifica dei requisiti formativi, possono essere iscritti persone che svolgono professionalmente il ruolo di cura. Con **l'articolo 7** si valorizzano le competenze maturate dal caregiver familiare operante nell'ambito del PAI riconoscendo ad esso la certificazione delle competenze maturate durante il periodo di cura, da utilizzare anche come credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi di acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure dell'area socio-sanitaria.

L'articolo 8 riguarda la rete di sostegno al caregiver familiare costituita dal sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà. **L'articolo 9** intende incentivare una campagna di sensibilizzazione per affermare il valore sociale ed economico del caregiver sia all'interno dell'intera comunità sia fra i professionisti sanitari per renderli più consapevoli delle condizioni di rischio e di patologia che possono associarsi alla condizione del caregiver. **L'articolo 10** reca la clausola valutativa con la quale il Consiglio regionale è chiamato periodicamente a verificare l'attuazione della presente legge rispetto all'obiettivo di sostenere il caregiver familiare nella conciliazione fra attività di assistenza e personali esigenze di vita sociale e lavorativa.

L'articolo 11 reca la norma finanziaria.

Proposta di legge
“Misure regionali a sostegno del caregiver familiare”

Articolo 1
(Principi e finalità)

1. La Regione Liguria in conformità con le priorità individuate nell’“European Care Strategy for Caregivers and Care Receivers” della Commissione Europea sulla gestione della non autosufficienza promuove e sostiene azioni e sperimenta e adotta nuovi modelli tesi in particolare a valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare nonché a favorire l’incremento e la qualità dell’assistenza professionale e una maggiore accessibilità economica ad essa e attua la progressiva digitalizzazione del settore.
2. La Regione Liguria, nell’ambito delle politiche del welfare, riconosce la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
3. La Regione riconosce il valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale delle persone denominate caregiver familiare che prestano assistenza a lungo termine ai propri cari con disabilità o con patologie croniche o degenerative, inclusi i decadimenti cognitivi e le affezioni oncologiche.
4. La Regione, anche in considerazione dei rilevanti vantaggi che la collettività trae dall’attività di cura non professionale del caregiver familiare, ne promuove la tutela adottando azioni che favoriscano la conciliazione con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa e che contrastino gli effetti negativi sulla condizione di salute fisica e mentale associata allo stato di caregiver.

Articolo 2
(Caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020) è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità e disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. La condizione di non autosufficienza della persona assistita di cui al comma 1 è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal distretto sanitario

competente, secondo le scale di valutazione già vigenti per la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l'ammissione all'assegno di cura.

3. Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta ai sensi dell'ordinamento civile, deve essere coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e interviene nel più ampio progetto individuale. L'impegno assunto dal caregiver familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del PAI.
4. Il Progetto Assistenziale Individuale deve sempre prevedere una sezione dedicata ai bisogni e ai rischi di salute del caregiver familiare, se presente, e definire le principali necessità di supporto su cui progettare e realizzare modalità di sostegno personalizzate ad esso dedicate.
5. L'aiuto del caregiver si integra con l'attività degli operatori che forniscono assistenza e cura afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati e, in base ai bisogni del familiare non autosufficiente e al fine di mantenere lo stesso al proprio domicilio, può riguardare l'assistenza e la cura della persona e del suo ambiente domestico, il disbrigo di pratiche amministrative, un supporto nella vita di relazione o, più in generale, azioni per migliorare il benessere psicofisico.
6. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori.

Articolo 3

(Indagine sui rischi di salute per i caregivers familiari)

1. La Regione realizza una indagine sui rischi di salute del caregiver familiare al fine di orientare interventi sanitari di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rispondenti alle effettive esigenze. La definizione della metodologia di valutazione dello stress psicofisico del caregiver familiare per l'eventuale presa in carico dello stesso da parte del sistema sanitario è svolta dalla Regione coinvolgendo professionisti, associazioni di riferimento e Università.

Articolo 4

(Portale regionale di informazione e supporto al caregiver familiare)

1. La Regione realizza sul proprio sito istituzionale un portale con tutte le informazioni relative ai diritti e ai benefici previsti per il caregiver familiare e per le persone non autosufficienti. Per facilitare l'attività del caregiver, nel portale devono essere indicati per ciascun Distretto i riferimenti e i recapiti a cui rivolgersi, la mappa dei servizi ed ogni ulteriore informazione.
2. La Regione promuove altresì la realizzazione sul territorio di una rete di sportelli informativi della cui attività sia data notizia attraverso i canali più diffusi e accessibili come gli studi dei MMG o dei PLS.
3. Nel portale di cui al comma 1 possono rientrare anche corsi di formazione a distanza rivolti al caregiver familiare o dedicati all'aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 4 rispetto alle modalità di rapportarsi e includere il caregiver familiare nei progetti di cura e assistenza e sull'individuazione di misure per sostenerlo in tale compito.

4. Una sezione del portale di cui al comma 1 deve prevedere la possibilità di registrazione da parte del caregiver familiare e la conseguente emissione di una card che attesti tale qualifica, da utilizzare per facilitare l'accesso ai servizi sanitari, sociali ed educativi.

Articolo 5

(Interventi a favore del caregiver familiare)

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, prevede nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto dell'attività di assistenza del caregiver familiare e in particolare:
 - a) definisce forme di sostegno economico per l'adattamento domestico, per la fornitura di ausili e presidi da utilizzare per prevenire il rischio da sovraccarico biomeccanico e per eliminare le di barriere architettoniche;
 - b) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile rispetto all'attività di assistenza prestata;
 - c) promuove intese e accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni datoriali per una maggiore flessibilità oraria del caregiver familiare, al fine di favorire la conciliazione fra vita lavorativa e esigenze di cura;
 - d) cura in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulle modalità per relazionarsi e comunicare con essi.
2. I Comuni e le Aziende sanitarie devono assicurare al caregiver familiare:
 - a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari a fini assistenziali;
 - b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
 - c) il supporto utile a evitare l'isolamento ed il rischio di burnout nei casi più complessi anche attivando reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver familiari;
 - d) la definizione del responsabile delle cure nell'ambito del PAI della persona assistita;
 - e) l'individuazione di soluzioni condivise nella situazione di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibili azioni per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
 - f) il sollievo di emergenza o di tipo programmato;
 - g) visite specialistiche a domicilio nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito.

Articolo 6

(Elenco regionale dei caregiver professionali e dimissioni protette)

1. La Regione, al fine di favorire la ricerca di un caregiver professionale nelle famiglie che hanno necessità di integrare il ruolo di cura e assistenza da loro svolto per il proprio congiunto fragile e garantire ad esso la permanenza presso il proprio domicilio, istituisce, aggiorna e gestisce un elenco in cui, previa verifica dei requisiti formativi stabiliti dalla

normativa di settore, possono iscriversi le persone che svolgono professionalmente compiti di assistenza e di cura di persone fragili e non autosufficienti.

2. La Regione promuove la definizione di protocolli operativi fra le ASL e i Comuni per attivare su tutto il territorio regionale un servizio di dimissioni protette a favore di persone anziane non autosufficienti o in condizione di fragilità al rientro nella propria abitazione con il supporto di un assistente domiciliare professionale.

Articolo 7

(Riconoscimento delle competenze)

1. Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate e l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure prevista dalla normativa regionale competente, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI potrà essere valutata per la formalizzazione e per la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.

Articolo 8

(Rete di sostegno al caregiver familiare)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:
 - a) Il responsabile del caso che viene individuato nell'ambito del PAI o del più ampio progetto individuale come figura di riferimento e referente del caregiver familiare;
 - b) Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e l'infermiere referente;
 - c) I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici;
 - d) Il Terzo settore e la solidarietà di vicinato che possono intervenire anche al fine di contrastare i rischi di isolamento del caregiver familiare.

Articolo 9

(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)

1. La Regione Liguria, al fine di contrastare la scarsa consapevolezza diffusa fra i cittadini e nell'ambito del servizio sanitario sul ruolo e sui bisogni del caregiver familiare, realizza campagne di sensibilizzare per l'intera comunità con l'obiettivo di affermare il valore sociale ed economico di questa figura e, per i professionisti sanitari, allo scopo di renderli più consapevoli nella individuazione delle condizioni di rischio e di patologia che frequentemente si associano a tale situazione.
2. La Regione istituisce "Il giorno del caregiver familiare" da celebrarsi con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie e con la partecipazione del Terzo settore, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei pensionati e delle associazioni datoriali.

Articolo 10

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria verifica l'attuazione della presente legge rispetto all'obiettivo di sostenere il caregiver familiare nella conciliazione fra attività di assistenza e di cura e le personali esigenze di vita sociale e lavorativa. A tal fine la Giunta regionale, dopo un anno dall'approvazione della presente legge e poi con cadenza biennale, presenta al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
 - a) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della popolazione ligure in stato di potenziale necessità di assistenza e cura alla persona;
 - b) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti, le caratteristiche dei beneficiari e i risultati conseguiti;
 - c) il grado di inserimento del caregiver familiare nei PAI;
 - d) le eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle misure di sostegno e promozione previste dalla presente legge e di attivazione della rete di sostegno dei caregivers familiari.
2. I soggetti di ogni natura coinvolti nell'attuazione della presente legge e i beneficiari degli interventi regionali sono tenuti a conferire alla Regione i dati e le informazioni necessarie alle attività valutative previste dal presente articolo.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni rilevati. Il Consiglio regionale esamina la relazione e la rende pubblica unitamente agli eventuali del Consiglio che ne concludono l'esame.

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, quantificati in euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte mediante le seguenti variazioni allo stato previsionale di spesa del Bilancio previsionale per anni 2024-2026:
 - Riduzione autorizzazione della spesa di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 "Fondi di Riserva", Programma 1 "Fondo di Riserva", Titolo 1 "Spese Correnti"
 - Autorizzazione di spesa e iscrizione del medesimo importo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 5 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.)

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Misure regionali a sostegno del caregiver familiare”

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Con la presente proposta di legge si intende favorire l'introduzione di azioni e misure atte a valorizzare e sostenere il ruolo del caregiver familiare riconoscendo il valore economico e sociale dell'attività di cura non professionale di coloro che prestano assistenza ai propri cari sofferenti per decadimenti cognitivi, affezioni oncologiche, patologie croniche o degenerative o ogni altra forma di disabilità. La proposta di legge intende in particolare favorire la conciliazione fra il lavoro di cura con le esigenze personali di vita sociale e lavorativa del caregiver familiare evitando, grazie al supporto fornito, che si verifichino ripercussioni negative sulla salute fisica e mentale e sulla vita lavorativa e sociale degli stessi. Pur tenendo conto degli obiettivi a favore dei caregiver contenuti nel Piano sociale integrato regionale di prossima approvazione, riteniamo che la figura del caregiver familiare sarebbe meglio valorizzata e tutelata attraverso una specifica legge che, non solo disciplini misure e azioni specifiche a favore di questa figura, ma garantisca risorse dedicate per realizzarle, non essendo sufficienti a tale scopo le quote del Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare il cui decreto di riparto per l'anno 2023 è stato pubblicato nel gennaio u.s. in Gazzetta Ufficiale.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo) 2024	Proposta a regime (importo)
		800.000,00	
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

- Riduzione autorizzazione della spesa di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 "Fondi di Riserva", Programma 1 "Fondo di Riserva", Titolo 1 "Spese Correnti"
- Autorizzazione di spesa e iscrizione del medesimo importo di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 12 "Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 5 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti"

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

FIRMA PROPONENTE



Roberto Arboscello